

LA GIUSTIZIA CHE S'INCONTRA CON L'UMANO

di Giovanni Ghibaudi

Quando circa trent'anni fa a Torino (*deliberazione del Consiglio Comunale nr. 03933/1995 – “Centro Mediazione e progetto riparazione. Approvazione della sperimentazione”*) fu inaugurato il primo centro italiano di mediazione penale (*gennaio 1995*), all'epoca rivolto solo ai minori che incappavano fra le maglie della giustizia, di certo non ci si immaginava l'importanza dell'introduzione del modello riparativo quale risposta innovativa a favore delle persone vittime e/o autrici di un agito violento. Sperimentazione che fu possibile avviare grazie all'intelligenza della magistratura minorile torinese dell'epoca e al coinvolgimento dei referenti istituzionali afferenti al Centro Giustizia Minorile del Piemonte e Valle d'Aosta (funzionari del C.G.M., dell'I.P.M. e dell'U.S.S.M.)¹, alla Regione Piemonte (*deliberazione della Giunta Regionale nr. 298-41168 del 1994, che «approvava il “Progetto Riparazione” rivolto ai minori sottoposti a provvedimenti penali»*), e al Comune di Torino (*Divisioni Gioventù e Servizi Sociali*), tramite la costituzione di uno specifico tavolo interistituzionale all'inizio degli anni Novanta. Nel quinquennio successivo, dal 1995 al 2000, sul territorio nazionale furono avviati i centri di mediazione e di giustizia riparativa a Trento, Milano, Bari, Firenze, Verona, Palermo, Sassari e Cagliari e, via via, tutti gli altri oggi attivi in Italia. Ciò fu possibile grazie all'applicazione delle opportunità innovative offerte dal nuovo processo minorile, il *Decreto del Presidente della Repubblica nr. 448/1988*, che all'art. 9 «*prevede che, in ogni ordine e grado del procedimento l'autorità giudiziari si avvalga dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza dell'ente locale...al fine di accertarne il grado di responsabilità (del minore)...nonché disporre le adeguate misure penali*»; e all'art. 28 «*nell'ambito della sospensione del procedimento e messa alla prova, il giudice può far ricorso a due categorie di prescrizioni: quelle dirette a riparare le conseguenze del reato e quelle dirette a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato*».

L'approfondimento relativo alla possibilità di introdurre la giustizia riparativa nella risposta ai reati commessi dai minori non poteva e non ha potuto nel corso degli anni non tener conto delle indicazioni internazionali ed europee in merito, sia per quanto concerne le persone autrici di reati sia per quanto concerne le persone vittime dei medesimi². Uno degli aspetti, su cui si concentrò la riflessione dei componenti il tavolo interistituzionale, fu l'attenzione alla persona vittima di reato che, nel processo penale minorile, ha voce solo nella fase delle indagini preliminari per poi scomparire nella fase

¹ Centro Giustizia Minorile (CGM), Istituto Penale Minorile (IPM), Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), afferenti al Ministero della Giustizia.

² Dalle Regole di Pechino – ONU, 1986 alla Raccomandazione n° R(92) 16 del Consiglio d'Europa, 1992, alla Raccomandazione n.87 (20) del Consiglio d'Europa, 2010, alla Direttiva 2012/29 dell'Unione Europea del 25/10/2012, etc...

processuale; infatti non ne è prevista neppure la presenza in sede di udienza preliminare, a cui può partecipare, ma non ha alcun diritto di parola, rimanendo pertanto una presenza silente che vede svilupparsi un rito di cui, il più delle volte, non capisce il significato e che lascia aperta quella domanda ontologica che si pone ogni persona vittima: «Perché? Perché a me?».

La partecipazione di un giovane magistrato, Marco Bouchard, e di un criminologo, Duccio Scatolero, al seminario internazionale dei giudici minorili che in quegli anni si tenne a Parigi, permise loro di conoscere la giustizia riparativa come veniva applicata in Europa e, più in specifico in Francia, e di ritornare a Torino con molti documenti che costituiscono la base per una specifica riflessione in merito sia rispetto al soggetto vittima che al soggetto imputato o reo; riflessione che si concretizzò nella prima sperimentazione italiana in tema di Giustizia Riparativa (*d'ora in avanti G.R.*) e di mediazione, seppur incentrata sui giovani minorenni. L'avvio delle sperimentazioni nel campo della giustizia minorile favorì l'apertura di una riflessione, a livello istituzionale e non, relativa all'introduzione del modello riparativo, dapprima rispetto ai minori autori di reato e, successivamente, nei confronti degli adulti.

Risalgono all'aprile del 1996 le prime Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione giudiziaria penale, elaborate dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile; seguite dalla direttiva del Capo del Dipartimento del 2017 che «*ha esplicitato gli ambiti e i servizi entro cui far crescere tale modello di giustizia*»³; linee guida e/o di indirizzo che affondano le loro radici nelle *consuetudini* e nello *scambio esperienziale* delle prassi e delle riflessioni fra i mediatori penali, i referenti istituzionali e il mondo accademico, andatisi sviluppando grazie all'operato dei diversi Centri di Mediazione e di G.R. sorti sui singoli territori regionali.

Il 28 agosto 2000 fu approvato il Decreto legislativo n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace", che offre un riconoscimento formale alla mediazione e alla G.R. prevedendo la possibilità di ricorrere a centri e strutture pubbliche o private di mediazione per gli illeciti procedibili a querela di parte, nonché una nuova ipotesi di definizione anticipata del procedimento penale e di causa estintiva del reato in seguito a condotte riparatorie.

Nel 2002, con Decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia viene insediata presso il medesimo dipartimento una specifica Commissione di studio "Mediazione penale e giustizia riparativa", coordinata dalla dirigente del D.A.P., Maria Pia Giuffrida e composta da personale dell'Amministrazione Penitenziaria ed esperti esterni⁴, che aveva come

³ Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile – Serv. II Studi, legislazione e documentazione "Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione giudiziaria penale e di riconciliazione tra vittima e autore di reato. Avvio di attività sperimentali" del 9/04/1996 prot. N. 40494; Direttiva dipartimentale del 17 gennaio 2017 "Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione penale esterna per adulti".

⁴ Gli esperti che parteciparono al lavoro della commissione di studio furono: Adolfo Ceretti, criminologo dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca; Claudia Mazzucato, docente di diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Maurizio Azzollini, mediatore – all'epoca coordinatore del Centro Mediazione della Città di Milano; Gilda Scardaccione, docente in criminologia e vittimologia presso l'Università di Chieti; Giovanni Ghibaudi, mediatore – all'epoca coordinatore del Centro Mediazione della

obiettivo quello di definire le linee guida che assicurassero, nell'ambito dell'esecuzione penale di soggetti adulti, l'adozione di modelli uniformi di G.R. in linea con le Raccomandazioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. Nel corso dei lavori approntati dalla commissione vennero sperimentati i primi percorsi di mediazione penale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 47 dell'Ordinamento Penitenziario (*Legge n. 354/1975*) che recita: «...nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare», tra persone in fase di sconto pena e le persone vittime dirette o i loro parenti. La sperimentazione, che fu ritenuta molto interessante e che fornì numerosi spunti di riflessione per l'adozione di specifici modelli di G.R., riguardò reati di omicidio, di sequestro di persona e alcuni legati ai cosiddetti "anni di piombo".

Nell'aprile 2014 viene approvata la legge n.67 "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", che regola l'istituto della "messa alla prova" anche per gli adulti e che, all'art.5, introduce il Capo X-bis "Disposizioni in materia di messa alla prova", che al comma 3 dell'art. 141-ter recita: «Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) riferisce sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio».

Nel 2008, ben prima che l'Italia ratificasse la direttiva europea 2012/29/UE, su sollecitazione del Pubblico Ministero Marco Bouchard, a Torino nasce la "Rete Dafne Torino" quale servizio pubblico per l'assistenza alle persone vittime di qualsiasi tipo di reato, in ottemperanza delle specifiche direttive europee⁵; il servizio è garantito dalla collaborazione fra l'autorità giudiziaria (Tribunale e Procura Ordinaria di Torino), le amministrazioni locali (Comune di Torino e Città Metropolitana), le forze dell'ordine (nazionali e comunali), l'azienda sanitaria (Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"), due associazioni del privato sociale (Associazione Ghenos e Associazione Gruppo Abele) e una fondazione bancaria (Compagnia San Paolo di Torino), ed offre attività in linea con le direttive europee per le vittime, fra le quali è prevista la mediazione qualora se ne presenti l'opportunità o venga richiesta dalle parti interessate. Negli anni la Rete Dafne Torino si estende a livello nazionale (Firenze, Sardegna, Verona, Asti, Cuneo, Mantova, Napoli, Puglia, etc..) e, nel 2018, a Verona, viene costituita ufficialmente la "Rete Dafne Italia" anche a seguito dell'approvazione del decreto legislativo del 15 dicembre 2015, n. 212 con il quale lo Stato italiano aderisce all'attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Nel 2019, seppur ancora in assenza di una normativa nazionale, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità approva le nuove "Linee di indirizzo del

Città di Torino.

⁵ Il Programma Tampere del 1999; la Decisione Quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001; il Trattato di Lisbona del 2007; la Direttiva 2011/99/UE; la Direttiva Europea 2012/29/UE.

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato” che «costituiscono un primo sforzo del Dipartimento volto a definirne le peculiarità e ad ordinare, aggiornare ed integrare le migliori esperienze maturate in materia nel settore degli adulti ed in quello minorile».

Nel 2021, con l’approvazione della legge 134/2021 recante «la delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», si avvia l’iter istituzionale che porterà, alla fine del 2022 all’approvazione del decreto legislativo 150/22⁶, la cosiddetta Riforma Cartabia, in cui viene, per la prima volta in Italia, approvato il “Titolo IV sulla disciplina organica della giustizia riparativa”. Riforma che non ha potuto prescindere da quanto elaborato nel corso dei lavori legati al Tavolo 13 degli “Stati Generali dell’esecuzione penale”, promossi dall’allora Ministro della Giustizia on. Andrea Orlando, presieduto dalla prof.ssa Grazia Mannozi e che hanno approfondito i diversi ambiti teorico/pratici legati alla giustizia riparativa, oltre che ai numerosi convegni e seminari svoltisi a livello nazionale, soprattutto nell’ultimo triennio, e quanto elaborato all’interno di differenti corsi o master universitari⁷.

Trent’anni sono stati necessari per trasformare una *consuetudine*, come ci ricorda Norberto Bobbio nelle sue lezioni di filosofia del diritto dell’anno accademico 1940-1941, in legge, in quanto «possiamo dire in termini generalissimi che tutta la vicenda delle società umane, dalla società barbara alla società civile, si svolge come trapasso lento e graduale dell’assoluto predominio della consuetudine all’assoluto predominio della legge, attraverso periodi intermedi in cui la consuetudine e la legge coesistono l’una accanto all’altro in diversa misura»⁸.

Trent’anni che hanno permesso di sperimentare, soprattutto nel campo minorile, modelli operativi e progettualità mirate, ma che, contemporaneamente, hanno sollecitato gli operatori di giustizia riparativa, il mondo accademico, la magistratura, gli avvocati, i funzionari del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, i funzionari delle Regioni e degli Enti Locali sede di Centri di Mediazione e di Giustizia Riparativa ad avviare sperimentazioni specifiche rispetto alle singole fasi giudiziarie: dalla fase delle indagini preliminari alla fase dibattimentale, dalla fase della messa alla prova degli adulti allo sconto pena all’interno degli istituti penitenziari o nell’ambito dell’esecuzione penale esterna.

A seguito del lavoro svolto dal “Tavolo 13 degli Stati Generali dell’esecuzione penale” e dello svilupparsi, a livello nazionale, di seminari e convegni sui temi della giustizia riparativa, nel corso del 2018 alcuni mediatori penali storici decidono di costituirsi in “Comitato Nazionale dei Mediatori esperti in programmi di Giustizia Riparativa e Mediazione Vittima/Reo”, il quale attualmente può contare su 91 soci con una formazione

⁶ Decreto Legislativo 150/2022 – Attuazione della legge 20 settembre 2021, nr. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

⁷ Dal Master su Mediazione e Giustizia Riparativa dell’Università di Padova, attivo dal 2006, ai corsi tenuti presso l’Università Bocconi di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Università Insubria di Como, l’Università di Trento, l’Università di Sassari e Cagliari, l’Università di Parma, etc.

⁸ N. BOBBIO, *Lezioni di filosofia del diritto. Corso dell’anno accademico 1940-1941*, a cura di Massimo La Torre, ed. Rubettino, 2022; pagg.67-68.

legata prevalentemente al modello umanistico di Jacqueline Morineau. Nel corso del 2021 i membri del direttivo del Comitato Nazionale promuovono un *“Manifesto sulla Giustizia Riparativa”* che trasmettono al Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, quale contributo ai lavori della commissione ministeriale volti alla stesura del Titolo IV della riforma della giustizia. Una recente mappatura dei Centri di Giustizia Riparativa e/o di Mediazione, afferenti al modello umanistico, esistenti in Italia ha permesso di verificare che, a livello nazionale, sono attivi 33 *Centri* gestiti direttamente dai Comuni, con personale in organico e volontari, o gestiti in convenzione con associazioni e/o cooperative del privato sociale il cui personale è formato specificatamente alla mediazione e alla giustizia riparativa; inoltre sono garantiti *un’ulteriore trentina di uffici di giustizia riparativa* gestiti in convenzione e dislocati sul territorio di comuni sedi di IPM e UEPE⁹.

Alla luce di quanto sopra, occorre tuttavia evidenziare quanto sostenuto recentemente dal Presidente della Rete Dafne Italia, Marco Bouchard, il quale scrive¹⁰ che *«nonostante una certa enfasi riferita all’esistenza di “ampie...forme di sperimentazione di successo” mancano dati precisi sulla consistenza e qualità dei progetti in atto. Solo recentemente è stata pubblicata una ricerca con un minimo di attendibilità, mediante una ricognizione sui programmi di giustizia riparativa realizzati in Italia nel 2019 e nel 2020»*¹¹. Inoltre, evidenzia che *«benché vi siano molte incertezze nella catalogazione delle misure riparative è stata registrata una chiara preferenza per due tipi di programmi: da un lato, le attività riparative a favore della vittima o della comunità coerenti con il reato e, dall’altro, la mediazione penale. Nell’area minorile ci sono state 710 attività riparative e 800 mediazioni penali; nell’area adulti 550 attività riparative e 320 mediazioni penali»*¹².

Dato sicuramente interessante, ma che pone una serie di interrogativi sull’effettivo utilizzo degli interventi di giustizia riparativa, soprattutto se compariamo i dati evidenziati da Bouchard con i dati nazionali elaborati dal Centro Studi Nisida del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Per quanto riguarda l’area degli adulti i dati, al 31 maggio 2023, ci riportano che negli Istituti penitenziari sono presenti 57.230 *detenuti* (di cui 39.328 italiani e 17.902 stranieri); mentre da parte degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, al 15 maggio 2023, i soggetti, in carico sono 132.551 (di cui 107.069 italiani e 25.482 stranieri), e rientrano fra i soggetti in misure alternative alla detenzione (39.015 *soggetti in affidamento in prova o in detenzione domiciliare o in semilibertà*), in sanzioni di comunità (10.593 *soggetti in lavori di pubblica utilità*) e in misure di comunità (25.716 *in messa alla prova*)¹³. Per quanto riguarda l’area minorile nel 2021 furono segnalati

⁹ La mappatura dei centri è in fase di completamento ed è rivolta, al momento, ai soli centri o uffici gestiti da mediatori con formazione umanistica.

¹⁰ M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Questione Giustizia*, 7/2/2023.

¹¹ Vedasi 2° Rapporto nazionale sulla Giustizia riparativa in area penale. Quaderni dell’osservatorio sulla devianza minorile in Europa, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Centro Europeo di Studi di Nisida, Gangemi Editore, 2022.

¹² Ivi, p. 164.

¹³ Dati rilevati, al 15 maggio 2023 dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Sezione Statistica (http://www.centrostudinisida.it/Statistica/statistiche_EPE.html)

12.475 minori all’Autorità Giudiziaria (9.559 italiani e 2.916 stranieri), che emise 4.634 provvedimenti di messa alla prova e 385 provvedimenti di sconto pena all’interno degli Istituti Penali Minorili (IPM); sempre nel 2021 risultarono in carico agli Uffici di Servizio Sociale Minorenni 20.797 minori (di cui 16.197 italiani e 4.600 stranieri), per i quali furono attivate, tra le diverse sanzioni, 6.424 messe alla prova, 595 misure alternative alla detenzione e 710 restrizioni in IPM¹⁴.

L’elemento che maggiormente emerge dai dati statistici è la discrasia fra il numero estremamente basso di azioni/interventi di giustizia riparativa promossi dagli operatori della giustizia (magistrati, assistenti sociali, avvocati), a fronte di un numero di procedimenti giudiziari (a partire dalla fase delle indagini preliminari sino alla fase dell’esecuzione pena) molto alto. Elemento che si incardina sulla necessità di un radicamento culturale del modello riparativo che si pone in contrapposizione al modello retributivo e/o rieducativo, i quali affondano le loro radici in quella cultura della punizione per la quale “al male si risponde con un altro male”.

Personalmente sono convinto che il modello riparativo non può e non deve essere confuso o integrato con/o nel modello retributivo/riabilitativo di risposta al reato: se applico il modello riparativo non posso applicare il modello retributivo e se applico il modello retributivo non posso applicare il modello riparativo. Ciò per una ragione fondamentale: il *modello retributivo* è incentrato prevalentemente sul reato commesso dal reo a cui si commisura una pena statico/repressiva; il *modello rieducativo* è incentrato sul reo ed utilizza il trattamento per favorirne il reinserimento sociale; in entrambi i modelli la posizione della vittima è secondaria e passiva; il *modello riparativo*, pur ponendo al centro dell’azione la persona vittima, incentra la sua azione sui due soggetti legati all’evento reato, aprendo la strada, *quando se ne verificano le condizioni e le parti vi acconsentono liberamente*, a quel “*percorso dialogico*”, dinamico e flessibile, volto al *riconoscimento* del danno arrecato alla vittima da parte del reo e alla *responsabilizzazione* del reo nei confronti della persona offesa. Percorso dialogico che non può che essere esplorato reciprocamente, da parte degli *attori sociali* coinvolti nell’evento reato, sulla base della *fiducia* che, come sottolinea Tommaso Greco, «...*attende un suo spazio dentro il diritto. E nel farlo reclama il suo diritto. C’è un filo tra diritto e fiducia che bisogna avere la pazienza di dipanare e il coraggio di riconoscere. È un filo che ci conduce ad associare al diritto parole che molti considerano ad esso estranee, ma che non a caso bussano continuamente alla sua porta: responsabilità, solidarietà, riconoscimento*»¹⁵. Concetto ribadito quando Greco afferma che «*il diritto ci chiede di fidarci l’uno dell’altro, e lo fa nel momento in cui stabilisce quali sono i diritti e i doveri reciproci all’interno di una qualsiasi relazione da esso regolata ... in prima istanza, esso ci dice di fidarci e ci chiede di avere comportamenti conseguenti, che possano adeguatamente soddisfare le aspettative di coloro con i quali instauriamo le nostre relazioni*»¹⁶, perché «*come non ci sono relazioni senza fiducia, non ci sono nemmeno relazioni giuridiche senza*

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page?selectedNode=0_2_25).

¹⁴ Analisi dei flussi di utenza dei Servizi della Giustizia Minorile – anno 2021

http://www.centrostudinisida.it/Statistica/Analisi/Flussi_2021.pdf.

¹⁵ T. GRECO, *La legge della Fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza editori, 2021, pag.VII.

¹⁶ Ivi, pag IX.

che ci si affidi continuamente gli uni agli altri ... in quanto ... nel diritto esiste una dimensione 'orizzontale-relazionale' che accompagna sempre quella 'verticale-sanzionatoria'»¹⁷.

Ciò detto, personalmente si concorda con Giuseppe Mosconi quando scrive «*la giustizia riparativa rischia di restare costretta tra il rischio di un riassorbimento a pieno titolo nel macchinario penal-penitenziario, e una tensione all'alternatività che non riesce a definirsi e ad affermarsi abbastanza da dischiudere una reale e concreta via d'uscita rispetto alla struttura concettuale e operativa attuale della penalità ... il paradigma della RJ risulta sostanzialmente estraneo al concetto di retribuzione, e a quello di sanzione e di punizione, allo stesso impliciti. Tuttavia, nonostante questa netta e condivisa definizione, è stata da subito posta la questione della complementarità, e non della alternatività, della RJ al diritto penale*»¹⁸. Un modello quale quello retributivo, che sin dalle sue origini si è sviluppato lungo l'asse di interventi "reocentrici", non può essere modificato solo perché si introduce nella dinamica dialogica la vittima con tutti i suoi vissuti e le sue aspettative di giustizia, ma richiede un grosso sforzo di cambiamento culturale che si potrà snodare lungo l'asse, da una parte, della sensibilizzazione degli operatori di giustizia (personale ministeriale, personale degli enti locali, personale afferente all'avvocatura e al terzo settore), dall'altra, lungo l'asse della formazione specifica degli esperti in giustizia riparativa, in primis i mediatori penali.

Storicamente ci troviamo di fronte ad una grossa scommessa, che potrà avviare un cambiamento epocale per accompagnare il passaggio da una "cultura della punizione", di cui siamo impregnati nel profondo delle nostre coscienze, ad una "cultura della responsabilizzazione" che si incardina nella consapevolezza che "la persona vittima" non è il reato che ha subito, così come "la persona colpevole" non è il reato che ha agito, ma sono e rimangono due "persone" che necessitano di aver la possibilità di *incontrare sì la giustizia*, ma anche di *incontrarsi nella giustizia* al di là del mero rito processuale e della sanzione erogata.

Tutti noi, professionisti che operiamo nel campo della giustizia, del sociale e della cultura accademica, siamo chiamati ad un grosso sforzo culturale volto a deterritorializzare i nostri saperi professionali per definirne dei nuovi che sappiano offrire una risposta innovativa a quell'eterna domanda che Eugene Wiesnet sintetizza nell'incipit di un suo libro: «*Da millenni gli uomini si puniscono... e da millenni si domandano perché lo facciano*»¹⁹. Sappiamo bene come sia estremamente difficile liberarsi dei saperi professionali legati a specifiche situazioni o a specifici modelli d'intervento, soprattutto quando si aprono opportunità e spazi fino ad oggi esplorati ancora con troppa circospezione e/o diffidenza da parte dei differenti attori istituzionali e non; per non dire ignoranza (nel senso che ne ignoriamo le effettive potenzialità), rispetto ai contenuti e alle opportunità che si apriranno con l'introduzione, nell'ordinamento legislativo, della giustizia riparativa.

¹⁷ Ivi, pag XIII.

¹⁸ G. MOSCONI, *La giustizia riparativa: definizioni, interpretazioni, applicazioni*, intervento pubblicato su http://www.antigone.it/rivista-archivio/Rivista_2_2021/09_Mosconi.pdf.

¹⁹ E. WIESNET, *Pena e retribuzione: la riconciliazione tradita. Sul rapporto tra cristianesimo e pena*, Giuffrè Editore, Milano, 1987, pag. 13.

Penso che questa prospettiva, il più delle volte inconsciamente elusa o interpretata unilateralmente sia dagli operatori della giustizia, che si debbono occupare delle persone che hanno commesso un'azione criminosa, sia degli operatori sociali che si occupano della "cura" della persona offesa dall'agito subito, richieda di approfondire le parole e gli spazi interpretativi legati alle specifiche professionalità, al fine di esplorare nuovi spazi di riflessione e/o modelli operativi che si inseriscano sulla scia delle potenzialità offerte dall'applicazione di interventi di giustizia riparativa, di cui si ha percezione, ma che non hanno ancora trovato una loro giusta collocazione (quando si interpreta il significato di una parola o di un concetto complesso si parte quasi sempre da posizioni di giudizio che ne ottenebrano gli assiomi di riferimento e tendono a fagocitare il tutto in un'operazione apparentemente inclusiva, ma praticamente volta a limitarne le potenzialità e gli spazi reali di cambiamento: è meno complesso tentare di inglobare il nuovo nei meandri delle sicurezze del vecchio, che impegnarsi in prima persona nella difficile ricerca di approcci non punitivi, ma responsabilizzanti per la persona autrice del reato e volti al riconoscimento delle conseguenze del reato per le persone vittime).

Quante volte si è avuta e si ha la sensazione di non ascoltarsi reciprocamente quando si comunica fra professionisti appartenenti a discipline professionali differenti e/o complementari; al riguardo ci può stimolare la riflessione di Abraham Kaplan: «C'è un tipo di comunicazione distinto sia dal monologo che dal dialogo, per il quale propongo il termine *duologo*. Nel *duologo* ci sono due persone che parlano, ma non stanno realmente parlando tra loro ... Il segno del *duologo* è che le due persone non sono realmente insieme nella mutualità; al massimo sono solo in una relazione reciproca. Mentre una persona parla, l'altra non ascolta; pensa solo a quello che dirà quando verrà il suo turno di parlare».²⁰ Concetto ripreso da Giovanni Scarafile quando ci ricorda che «in molti dialoghi non comunichiamo affatto. Stiamo semplicemente aspettando che l'altro finisca di parlare per imporre il nostro punto di vista: in queste situazioni il dialogo è un *duologo* a due voci, il segno più evidente che l'io non è uscito dalla claustrofobica clausura in cui si è rintanato»²¹.

Cambiamento che richiede un necessario investimento di energie, competenze, informazione e formazione volte a incardinare la cultura riparativa, in quelli che sono i suoi concetti fondamentali e la sua fondatezza ontologica, nel pensiero e nel vissuto delle singole persone e negli interventi a tutela della comunità umana, tenuto conto che "agire cambiamento" richiede la costruzione di una cultura che non potrà sicuramente essere la panacea a fronte di azioni che rompono i legami sociali, dischiudono i sentieri della sofferenza e della rabbia, delle rivendicazioni personali della persona vittima e della persona che agisce violenza, dell'incrocio dei sentimenti fra la cultura della giustizia, che appartiene al sapere condiviso all'interno delle nostre comunità di appartenenza, il senso di giustizia e di ingiustizia vissuti su piani valoriali differenti da chi subisce l'evento reato e da chi lo agisce, e le aspettative di giustizia degli attori coinvolti nell'evento reato (vittima, reo e comunità).

²⁰ A. KAPLAN, *Il duolo. La vita del dialogo*, Morcelliana editrice, 2021, pag 49.

²¹ A. KAPLAN, *Il duolo. La vita del dialogo*, Morcelliana editrice, 2021 – dall'Introduzione di Giovanni Scarafile, pag. 19.

Investimento che non può e non deve dimenticarsi di un aspetto che normalmente, mi sembra, sia sottovalutato nella sua complessità e nelle sue implicazioni: incontrare le fragilità delle persone vittime e delle persone che hanno agito il reato, ci interroga, come persone che incontrano e si occupano dell'individuo nella sua soggettività e nel suo rapporto dialogico con l'altro, rispetto alle nostre fragilità personali che abbiamo imparato a nascondere tra le pieghe del senso di sicurezza che ci offre l'operare in équipes professionali e/o interprofessionali. Fragilità che affondano le loro radici nei nostri *"pre-giudizi personali"*, inconsci e/o inconsapevoli e, a volte, nelle *"presupposizioni professionali"* che è fondamentale imparare a riconoscere e a gestire per aiutarci ad accogliere sia la persona offesa sia la persona che ha agito con uno sguardo nuovo che non le collochi all'interno delle nostre cornici personali e professionali. Rispetto a questo punto è interessante quanto scrivono Marie-José Gava e Jean-Luc Chavanis: *«Ovviamente, questo posizionamento richiede molta esperienza e saper-fare... Una missione, molto delicata, che richiede una buona preparazione. Infatti, al di là della padronanza di un processo specifico, questa è prima di tutto una postura, uno stato d'animo. Un talento che consiste nel mantenere l'equilibrio tra venti contrari: saper liberare la parola e canalizzarla, fare circolare le parole e i sentimenti senza dare il proprio parere, tendere verso la soluzione senza fare intrusione»²².*

A questo proposito mi permetto di aprire una breve parentesi che, spero, possa contribuire ad approfondire ulteriormente le riflessioni in atto: quanto espresso sopra porta a soffermarci un attimo su un aspetto che, rispetto al dibattito nazionale in corso, personalmente non mi ricordo sia mai stato toccato o messo in evidenza da alcuno e cioè che *«il mediatore è l'unica figura professionale che, sin dalle prime esperienze concrete, interagisce contemporaneamente con la persona vittima e con la persona autrice del reato»*, ad esclusione del pubblico ministero o del giudice che, tuttavia, agiscono all'interno di un iter giudiziario nell'ambito dell'espletamento di funzioni giuridiche specifiche e che non coincidono, né possono coincidere, con le funzioni del mediatore penale. D'altro canto, gli operatori di giustizia (assistenti sociali, educatori, personale di custodia...), si occupano solo dell'autore di reato, secondo quanto previsto dai modelli retributivi e riabilitativi, escludendo qualsiasi contatto diretto con la parte offesa; ugualmente le figure socio-sanitarie (assistenti sociali, educatori, psicoterapeuti...), si occupano prevalentemente delle persone vittime, senza prevedere, a priori, qualsiasi contatto diretto con la persona autrice del reato.

Trent'anni di gestione concreta di interventi di giustizia riparativa, almeno secondo i mediatori che hanno svolto una funzione pionieristica, ci hanno insegnato che l'istituto della mediazione comporta un intervento difficile: *«difficile da proporre, difficile da comprendere e, talvolta, difficile da realizzare perché il senso della mediazione non sta negli obiettivi da raggiungere, ma nel cammino che si percorre insieme nel rispetto dei tempi personali volti a ri-pensare all'accaduto, ai propri vissuti,*

²² M.J. GAVA, J.L. CHAVANIS, *Outils et pratique de la médiation. Dénouer et prévenir les conflits dans et "hors les murs*, Interéditions, 2019.

al senso di quell'esperienza vissuta e, successivamente, aprirsi alla possibilità di ascoltare il pensiero, i vissuti, il senso di quell'esperienza per l'altro»²³.

Quanti episodi e storie con cui siamo entrati in contatto e continuiamo ad incontrare nel nostro agire professionale quotidiano ci raccontano delle fragilità di operatori formati ad altri modelli d'intervento fondati su una gestione di potere che a volte ne banalizza negativamente l'intervento, con le tragiche conseguenze che, periodicamente, ci interrogano sul senso della punizione, della gestione degli spazi di punizione e della relazione connessa all'esecuzione della pena; ma anche e soprattutto dovrebbero interrogarci sui percorsi formativi di riferimento e del personale addetto all'area della sorveglianza e del personale che dovrebbe prendersi "cura" (*da non intendersi in senso sanitario*) delle persone che lo Stato affida loro (*sarebbe interessante approfondire il significato di "affidamento" in questi contesti contenitivi*) nel periodo di esecuzione della pena. Di qui l'importanza, ribadita dal punto 15, comma IV della Dichiarazione di Venezia di «*considerare la giustizia riparativa come parte essenziale dei programmi di formazione dei professionisti del diritto, compresi magistrati, avvocati, pubblici ministeri, assistenti sociali, polizia, nonché del personale carcerario e di probation, e riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi universitari e in altri programmi di istruzione post-universitaria per i giuristi, prestando attenzione alla partecipazione della società civile e delle autorità locali e regionali nei processi di giustizia riparativa...*»²⁴.

Ugualmente l'incontro con le fragilità della persona umana interessa anche gli operatori sociali che hanno la responsabilità di occuparsi delle persone che usufruiscono dell'esecuzione penale esterna, con le ulteriori competenze derivanti dall'applicazione della messa alla prova degli adulti. Senza un'adeguata preparazione correremo il rischio di banalizzare gli strumenti della giustizia riparativa nella loro applicabilità pratica; la necessità di dimostrare con i numeri che la giustizia riparativa è entrata a pieno titolo nell'operato quotidiano degli operatori sociali, ci pone su una china pericolosa che è strettamente connessa al non rispetto dei fondamenti ontologici della giustizia riparativa: «*corretto ed esaustivo consenso informato; libera adesione da parte dei soggetti coinvolti nella gestione del conflitto trasformato in reato; confidenzialità e gratuità*».

Purtroppo l'esperienza ci insegna che molte persone in messa alla prova vengono indirizzate ai centri di giustizia riparativa senza un'accurata e corretta informazione in merito, per giungere, in alcuni casi, a comunicazioni relazionali dal tono ricattatorio («*Se non vai in mediazione, relazione negativamente al giudice rispetto al tuo comportamento*»): non si può andare contro i principi e le regole connesse alla giustizia riparativa, principi e regole definiti chiaramente nelle direttive internazionali, ribadite dai ministri della giustizia europei nella dichiarazione di Venezia del dicembre 2021. Se, come prevede il testo legislativo all'art. 47, tutti gli attori che operano all'interno del mondo della

²³ Da "La nostra idea di mediazione" – elaborato dall'équipe del Centro Mediazione di Torino, 2010.

²⁴ Dichiarazione dei Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa sul ruolo della Giustizia Riparativa in materia penale, redatta in occasione della conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa "Criminalità e Giustizia penale – Il ruolo della giustizia riparativa in Europa" (13 e 14 dicembre 2021, Venezia, Italia).

giustizia, sono tenuti a garantire che *«la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione penale detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili»*²⁵, sarà necessario investire molte risorse (da intendersi in capitale sociale e culturale e non solo o prevalentemente in capitale economico), per sensibilizzarli e formarli ai fondamenti culturali e giuridici della giustizia riparativa.

Interessante, a tal proposito, è quanto sostengono Serge Charbonnier e Catherine Rossi: *«Il solo accenno a un possibile incontro tra vittime e autori di reato, al fine di riparare i danni subiti e causati, spesso scatena forti passioni. Alcuni si oppongono fermamente, gridando allo scandalo. Altri lo considerano un metodo miracoloso che va assolutamente sperimentato. Queste dicotomie sull'argomento hanno a lungo distratto l'attenzione dall'unica questione interessante: non si tratta di stabilire se queste pratiche debbano o non debbano essere utilizzate, ma come e a quali condizioni possano essere realizzate»*²⁶.

Il che implica che chi ha la possibilità di seguire tali percorsi di sensibilizzazione ai temi della giustizia riparativa, soprattutto il personale ministeriale e il mondo dell'avvocatura, avrà l'onere di facilitare l'accesso delle vittime e dei rei ai percorsi di giustizia riparativa; ma non implica, in automatico, che possa svolgere il ruolo di mediatore connesso al proprio ruolo professionale di appartenenza (magistrati inquirenti e giudicanti, magistrati di sorveglianza, assistenti sociali ed educatori afferenti al Ministero della Giustizia, avvocati di parte, personale di custodia, etc...), sia che si operi nella fase delle indagini preliminari o del dibattimento, sia nella fase dello sconto pena all'interno degli istituti penitenziari o all'esterno. Lo stesso vale per gli operatori degli enti locali e/o del terzo settore: operare nell'ambito della giustizia riparativa, in tantissime situazioni che abbiamo avuto modo di conoscere, non vuol dire essere autorizzati a svolgere il ruolo del mediatore penale, soprattutto pensando che alcune figure professionali che operano nel sociale siano automaticamente e acriticamente formate a gestire interventi di giustizia riparativa e/o percorsi di mediazione. Non per niente abbiamo sempre sostenuto che il mediatore non è: giudice, assistente sociale, educatore, psicologo o psicoterapeuta; il mediatore è quella figura equiprossima che, partendo dall'ascolto empatico e non giudicante (atteggiamento che non appartiene alla gran parte delle figure professionali suddette, ma che si acquisisce con una formazione estremamente faticosa e tramite numerose simulazioni ad hoc), *«si pone quale facilitatore del dialogo fra le parti, calato nella prossimità della storia e dell'esperienza di ciascuna persona incontrata, per questa ragione equiprossimo alle parti e non neutrale. Al mediatore è richiesto un alto livello di competenza per saper operare con vittime e autori di reato nelle complesse dinamiche che caratterizzano il conflitto fra loro, sapendo porre attenzione agli*

²⁵ Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n.150 -Titolo IV Disciplina organica della giustizia riparativa – Capo II Garanzie dei programmi di giustizia riparativa – art. 47, comma 1.

²⁶ S. CHARBONNEAU, C. ROSSI, *La médiation relationnelle Rencontres de dialogue et justice réparatrice*, L'Harmattan, 2020.

equilibri di potere fra le parti, commessi alle loro condizioni personali e al tipo di relazione fra le stesse. Il mediatore deve altresì saper dialogare con tutti gli attori coinvolti nei percorsi»²⁷.

Quanto sopra ci introduce ad un altro aspetto di non minore importanza: la mediazione penale e la giustizia riparativa fondano i propri assiomi sull'indipendenza dei mediatori e dei Centri di Giustizia Riparativa in quanto *«L'attività della giustizia riparativa si pone in una dimensione di autonomia rispetto al sistema della giustizia penale, pur interagendo con esso. Per questa ragione necessita di una collocazione terza all'interno delle istituzioni della giustizia, distinta dalle risorse che si occupano in via esclusiva di autori di reato e/o di vittime di reato e situata in sedi che pure garantiscano terzietà»²⁸.*

Collocazione che dovrebbe essere garantita dalla istituzione dei Centri di giustizia riparativa presso gli enti locali, come stabilito dall'art. 63, comma 1 della Legge Cartabia, in quanto *«La giustizia riparativa coinvolge direttamente, oltre agli organi e agli operatori della giustizia, anche gli enti locali, le comunità territoriali e gli operatori debitamente formati, sollecitati ad intervenire prontamente per favorire tutte quelle modalità atte ad affrontare il crimine e le ingiustizie in modo pacifico e legittimo e per bilanciare le aspettative di giustizia e riparazione nei confronti di tutte le parti, evitando nel contempo l'esercizio della vendetta o della ritorsione o infliggendo nuovo dolore»²⁹.* Ma non è accettabile equiparare gli interventi di giustizia riparativa alle sole e/o specifiche politiche socio-assistenziali e/o socio-sanitarie; l'indipendenza dei Centri di Giustizia Riparativa e dei suoi mediatori si fonda sulla possibilità di incardinarne le azioni nelle politiche sociali che sono il prodotto di quel "capitale sociale" che è la somma di azioni coordinate in un'ottica di sviluppo della comunità (prevenzione primaria e secondaria, educative, culturali, socio-assistenziali, etc...).

A questo proposito ritengo che un Centro di Giustizia Riparativa debba dipendere direttamente dal 'Gabinetto del Sindaco', in modo da poter creare, sviluppare e gestire, in modo autonomo, tutte quelle azioni volte a trasformare positivamente la complessità dialogica degli eventi relazionali, legati alla commissione di qualsiasi tipo di reato ed alle sue conseguenze e che vedono quali attori principali le persone vittime, le persone autrici di reato e la comunità, *«al fine di mettere in campo quelle strategie necessarie e coerenti con il perseguimento della Coesione Sociale... Attraverso la diffusione di competenze di cittadinanza, gli utenti potranno sperimentare nuovi ruoli e nuove narrazioni di sé nell'interazione con gli altri attori sociali coinvolti»³⁰.*

Se il reato avviene sul territorio, la cui sicurezza e il cui sviluppo sociale è primariamente di competenza degli enti locali sarà opportuno costruire interventi di prevenzione sociale (*di qui l'ottica di politiche sociali e non di politiche socio-assistenziali*), che si intersecano con le politiche di sicurezza, intese non come attività repressiva e/o di controllo del territorio, ma fondate su uno sviluppo di comunità volto alla "ricostruzione

²⁷ Manifesto sulla Giustizia Riparativa a cura del Comitato Nazionale dei Mediatori esperti in programmi di Giustizia Riparativa e Mediazione Vittima/Reo – punto 14.

²⁸ Ivi – punto 13.

²⁹ Ivi – punto 15.

³⁰ F. TURCO, M. VISCHI, D.P. POLIDORI, G.P. TURCHI, *Gli uffici di esecuzione penale esterna come snodo tra societas e communitas. Il contributo della mediazione dialogica*, Overvieweditore, 2019, vol. 01, pagg. 66 e 73.

dei legami sociali”, attraverso la gestione dei conflitti interpersonali. Ma per attivare politiche di prevenzione è necessario che in prima linea siano attivi gli operatori dell’ente locale e del privato sociale che lavorino sul territorio in un’ottica di prossimità, e che le progettualità specifiche si incardinino lungo l’asse operativo di reti sociali aperte e non autoreferenziali, come purtroppo il più delle volte avviene (interessante a tal proposito l’individuazione del mediatore quale *Architetto di Comunità*, come sviluppato a Mantova e Cremona dall’équipe di Gian Piero Turchi dell’Università di Padova³¹). Se è vero che la giustizia riparativa si iscrive in una dimensione esclusivamente pubblica, essa deve far parte, in modo stabile e permanente, delle politiche pubbliche territoriali.

Proprio per la specificità del suo modello innovativo e la necessità di favorire politiche atte a sostenerne il radicamento nell’operatività del quotidiano, richiede che gli attori istituzionali (Stato – Regioni – Enti Locali), da una parte superino la logica dei meri finanziamenti legati ai ‘bandifici’ e/o ai ‘progettifici’ grazie alla previsione di “*finanziamenti strutturali*”, specificatamente dedicati a garanzia del funzionamento dei Centri di Giustizia Riparativa, e dall’altra sviluppino “*politiche strutturali*” finalizzate allo sviluppo di una giustizia riparativa che veda collaborare, su un piano di ‘*pari dignità*’, gli operatori degli organismi ministeriali, regionali, comunali e del privato sociale. Nessuno è portatore di un sapere unico e definito, ciascuno è portatore di saperi professionali che possono e debbono interagire nel rispetto delle specifiche mansioni professionali. Parlare di “*politiche strutturali*” comporta il fatto che gli enti istituzionali possano contare su finanziamenti “dedicati” che dovranno permettere alcune azioni iniziali: sensibilizzazione congiunta degli operatori ministeriali, degli enti locali, del terzo settore, delle forze dell’ordine; formazione specifica della figura dell’operatore esperto in attività connesse alla giustizia riparativa (mediazione, lavori socialmente utili, circle family, etc...); attivazione e mantenimento economico dei Centri di Giustizia Riparativa; riconoscimento istituzionale della figura professionale del mediatore penale.

Come ci ricordano Grazia Mannozi e Roberto Mancini «*Occorre dunque un mutamento dello sguardo per ripensare e trasformare la giustizia penale, chiedendo ad essa qualcosa di più o forse di meglio della mera applicazione di norme corredate da sanzioni: la capacità di essere finalmente accogliente, di ispirare fiducia e generare sicurezza, di promuovere, anziché stigmatizzazione ed esclusione, riparazione del danno o dell’offesa e, se possibile, riconciliazione e pacificazione sociale*»³². Aspetti questi che sono ripresi dal Manifesto sulla GR: «La giustizia riparativa ha dimostrato la sua efficacia nel costruire e riparare le relazioni sociali, nel generare comprensione reciproca tra individui o gruppi antagonisti, nel riconoscimento della responsabilità personale volta a rispettare i sentimenti, i bisogni e i valori degli altri e nell’individuare soluzioni condivise a problemi sociali contemporanei»³³.

³¹ G.P. TURCHI, M. ROMANELLI, G. PASQUALE, M. MASCARO, *L’Architetto di Comunità per la Giustizia Riparativa e la Coesione Sociale*, Overwieweditore, 2019, vol. 03.

³² G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, FrancoAngeli Editore, 2022, pag. 20.

³³ Manifesto sulla Giustizia Riparativa a cura del Comitato Nazionale dei Mediatori esperti in programmi di Giustizia Riparativa e Mediazione Vittima/Reo – punto 10.

In conclusione, se proviamo a rivolgere il pensiero a quanto si è sviluppato in questi ultimi trent'anni sul fronte della risposta legislativa al reato, delle numerose e differenti Raccomandazioni internazionali, dell'approfondimento dei temi connessi alla Giustizia Riparativa, si ha la netta sensazione di trovarsi di fronte ad un punto di arrivo, da contestualizzare sicuramente nel tempo storico di riferimento, che contemporaneamente ha dato avvio a nuove riflessioni, nuovi pensieri, nuove sperimentazioni che ne hanno arricchito culturalmente l'approfondimento e l'individuazione di strumenti e saperi professionali maggiormente rispondenti ai bisogni e alla domanda di giustizia.

Se, come ci ricorda Paul Ricoeur, «l'utopia è l'irrompere del possibile»³⁴, oggi siamo chiamati ad una duplice sfida: da una parte dare attuazione a quanto definito dal Titolo IV sulla disciplina organica della giustizia riparativa (punto di arrivo contemporaneo) e, dall'altra, continuare ad approfondire i sentieri del "saper fare" e del "saper essere" che stanno a fondamento di un futuro ancora tutto da costruire nelle sue poliedriche potenzialità giuridiche, sociali e relazionali (punto di riavvio di specifiche riflessioni).

Norberto Bobbio ci ricorda che «Il diritto non è espressione, né di una volontà universale, né di una volontà individuale, ma di una volontà caratteristica che si potrebbe dire sociale, in quanto è diretta ad un'altra persona che si trova con me in rapporto di coesistenza»³⁵; concetto che richiede e richiederà ulteriori approfondimenti se lo consideriamo dal punto di vista «dell'individuo che trova la propria identità nel riconoscimento dell'altro e in questo si specchia»³⁶.

³⁴ P. RICOEUR, *Philosophie, éthique et politique. Entretiens et dialogues*, Seuil, Paris 2017, p. 90.

³⁵ N. BOBBIO, *Lezioni di filosofia del diritto – Corso dell'anno accademico 1940-1941*, a cura di Massimo La Torre, Rubettino Editore, 2022.

³⁶ N. BOBBIO, *Lezioni di filosofia del diritto – Corso dell'anno accademico 1940-1941*, a cura di Massimo La Torre, Rubettino Editore, 2022.